

CONSULTAZIONE

relativa alla direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi

Quadro dei media per il XXI secolo

Questionario

Informazioni generali sui rispondenti

Rispondo come:

- Persona fisica, a titolo personale.
- Rappresentante di un'organizzazione/società/istituzione

Qual è la Sua cittadinanza?

- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Croazia
- Cipro
- Repubblica ceca
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Ungheria
- Italia
- Irlanda
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi

- Polonia
- Portogallo
- Romaniaa
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Regno Unito
- Altro

Qual è il Suo nome?

La Sua email è: _____;

Rispondo come:

- Persona fisica, a titolo personale.
- Rappresentante di un'organizzazione/società/istituzione.

La Sua organizzazione è iscritta al Registro per la trasparenza della Commissione europea e del Parlamento europeo?

- Sì
- No

Indicare il numero di iscrizione dell'organizzazione al Registro per la trasparenza.

La preghiamo di iscriversi al [Registro per la trasparenza](#) prima di rispondere al presente questionario. Se la Sua organizzazione risponde senza essere iscritta al Registro per la trasparenza, i dati indicati verranno considerati forniti da una persona fisica e, come tali, pubblicati separatamente.

La preghiamo di spuntare la casella relativa alla Sua organizzazione e al settore di attività.

- Amministrazione nazionale
- Organo di regolamentazione nazionale
- Organismo regionale
- Emittenti del servizio pubblico

- Organizzazione non governativa
- Piccola o media impresa
- Micro-impresa
- Emittenti commerciali e di canali tematici
- Aggregatori di contenuto per pay TV (TV a pagamento)
- Operatori per VOD (video a richiesta) gratuiti e a pagamento
- IPTV, ISP (fornitori di servizi internet), operatori via cavo, comprese le società di telecomunicazioni
- Piattaforma o associazione rappresentativa a livello europeo
- Associazione rappresentativa a livello nazionale
- Istituto di ricerca/accademico
- Stampa o altro
- Altro

La mia organizzazione opera in:

- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Repubblica ceca
- Croazia
- Cipro
- Danimarca
- Estonia
- Francia
- Finlandia
- Germania
- Grecia
- Ungheria
- Italia
- Irlanda
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi

- Polonia
- Portogallo
- Romaniaa
- Spagna
- Slovenia
- Slovacchia
- Svezia
- Regno Unito
- Altro

La preghiamo di inserire il nome della Sua istituzione/organizzazione/società.

La preghiamo di inserire il Suo indirizzo, numero di telefono e indirizzo email.

Qual è la Sua Sede principale, o la sede principale dell'organismo che rappresenta?

I contributi pervenuti saranno pubblicati su internet con l'indicazione dell'identità dell'autore, a meno che quest'ultimo non si opponga alla pubblicazione dei dati personali perché potrebbe arrecare pregiudizio ai suoi interessi legittimi. In tal caso, il contributo potrebbe essere pubblicato in forma anonima. In tutti gli altri casi, il contributo non sarà pubblicato e non si terrà conto, in linea di principio, delle opinioni ivi espresse. L'opposizione va comunicata al servizio responsabile della consultazione

[Si prega di leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali per saperne di più su come trattiamo i dati personali e i contributi pervenuti.](#)

Contesto e obiettivi

La direttiva sui servizi di media audiovisivi (in appresso "la direttiva"¹) ha aperto la strada alla creazione di un mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi. Ha armonizzato le norme del settore audiovisivo degli Stati membri e facilitato la fornitura di servizi di media audiovisivi in tutta l'UE, in base al principio del paese di origine.

Dalla sua adozione nel 2007 lo scenario dei media audiovisivi è cambiato notevolmente a motivo della "convergenza dei media"². La revisione della direttiva figura nel programma di lavoro della Commissione per il 2015 nell'ambito del Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (*Regulatory Fitness and Performance Programme*, REFIT). Nella sua comunicazione relativa alla Strategia per il mercato unico digitale per l'Europa³, la Commissione ha annunciato la revisione della direttiva nel 2016. Un altro esercizio di REFIT viene attualmente condotto, parallelamente, nel settore delle telecomunicazioni, in vista della presentazione di proposte nel 2016. Alcune delle questioni trattate nell'ambito dell'attuale consultazione pubblica possono avere un impatto su tale esercizio parallelo, e viceversa.

Nel 2013 la Commissione ha adottato il libro verde "Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori"⁴ nel quale i portatori d'interesse sono stati invitati a condividere le proprie opinioni sull'evoluzione del panorama dei mezzi di comunicazione e sulle implicazioni per la direttiva.

In base all'esito di detta consultazione pubblica, la Commissione ha individuato i seguenti aspetti che dovranno essere presi in considerazione nella valutazione e nella revisione della direttiva:

1. garantire condizioni di parità per i servizi di media audiovisivi;
2. fornire un livello ottimale di tutela dei consumatori;
3. assicurare la tutela dell'utente e il divieto di incitamento all'odio e di discriminazione;
4. promuovere il contenuto audiovisivo europeo;
5. rafforzare il mercato unico;

¹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi. In appresso, "la direttiva".

² <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/media-convergence>

³ Comunicazione dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, "Strategia per il mercato unico digitale per l'Europa" (COM (2015) 192 final del 6 maggio 2015).

⁴ In appresso il "Libro verde" (<https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/51287#green-paper---preparing-for-a-fully-converged-audi>)

6. rafforzare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, l'accesso alle informazioni e l'accessibilità al contenuto per le persone con disabilità.

Le chiediamo di rispondere a una serie di domande relative a tali questioni. La preghiamo di argomentare le risposte e, se possibile, illustrarle con esempi concreti e di corroborarle con dati. Le opzioni individuate in questa sede non si escludono necessariamente a vicenda, ma talvolta possono essere combinate. Le preghiamo di indicare le opzioni prescelte, se ve ne sono; può esprimere qualsiasi commento ritenga utile.

DOMANDE

1. Garantire condizioni di parità

Servizi a cui si applica la direttiva

La direttiva disciplina le trasmissioni televisive e i servizi a richiesta. Si applica a programmi comparabili ai programmi televisivi⁵ e dei quali i fornitori hanno la responsabilità editoriale⁶. La direttiva non si applica al contenuto ospitato da piattaforme e intermediari online per la condivisione di video.

Tali piattaforme e intermediari sono disciplinati principalmente dalla direttiva sul commercio elettronico⁷, che li esenta, a determinate condizioni, da responsabilità per il contenuto che trasmettono, conservano od ospitano.

Considerando il ruolo sempre più centrale che le piattaforme e gli intermediari online (ad esempio i motori di ricerca, i social media, le piattaforme per il commercio elettronico, gli app store, i siti web comparativi dei prezzi) svolgono nell'economia e nella società, la comunicazione della Commissione "Strategia per il mercato unico digitale per l'Europa" annuncia una valutazione esaustiva del ruolo svolto dalle piattaforme e dagli intermediari online, da avviare separatamente alla fine del 2015.

⁵ Considerando 24 della direttiva: "La caratteristica dei servizi di media audiovisivi a richiesta è di essere **comparabili ai servizi televisivi**, vale a dire che essi sono in concorrenza per il medesimo pubblico delle trasmissioni televisive e, date la natura e le modalità di accesso al servizio, l'utente sarebbe ragionevolmente portato ad attendersi una tutela normativa nell'ambito della presente direttiva. In considerazione di ciò e al fine di impedire disparità riguardo alla libera circolazione e alla concorrenza, il concetto di programma dovrebbe essere interpretato in maniera dinamica per tener conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva."

⁶ Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. La direttiva sui di media audiovisivi si applica solo ai servizi che rientrano fra i servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). Un servizio di media audiovisivo è "un servizio [...] che è sotto la **responsabilità editoriale** di un fornitore di servizi di media e il cui **obiettivo principale** è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE". Tale definizione copre principalmente le trasmissioni televisive e i servizi di media a richiesta.

⁷ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico").

SERIE DI DOMANDE 1.1

Le disposizioni sui servizi a cui si applica la direttiva (trasmissioni televisive e servizi a richiesta) sono ancora pertinenti⁸, efficaci⁹ ed eque¹⁰?

Pertinenti? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficaci? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Eque? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

È a conoscenza di problemi (ad esempio riguardanti la tutela del consumatore o lo svantaggio competitivo) dovuti al fatto che taluni servizi di media audiovisivi non sono disciplinati dalla direttiva?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI:

Opzione prescelta:

a) *mantenere lo status quo;*

b) *pubblicare linee guida della Commissione europea che chiariscano l'ambito di applicazione della direttiva. Non sarebbero previsti altri cambiamenti al diritto dell'Unione;*

c) *emendare la legislazione diversa dalla direttiva, in particolare la direttiva sul commercio elettronico. Questa alternativa potrebbe essere integrata da iniziative di autoregolamentazione e di co-regolamentazione;*

c) *modificare la direttiva, ovvero estendere tutte o alcune delle sue disposizioni, ad esempio, ai fornitori che offrono contenuto audiovisivo che non rientra tra quelli "comparabili ai servizi televisivi" o ai fornitori che ospitano contenuto generato dagli utenti.*

d) *altra opzione (La preghiamo di descrivere).*

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

⁸ La pertinenza prende in esame il rapporto tra le esigenze e i problemi presenti nella società e gli obiettivi dell'intervento.

Ambito geografico della direttiva

La direttiva si applica agli operatori che sono stabiliti nell'UE. Gli operatori che sono stabiliti al di fuori dell'UE ma che si rivolgono al pubblico dell'UE con i propri servizi di media audiovisivi (tramite, ad esempio, trasmissione terrestre, trasmissione via satellite, Internet o altri mezzi) non rientrano nell'ambito della direttiva¹¹.

SERIE DI DOMANDE 1.2

Le disposizioni relative all'ambito geografico della direttiva sono ancora pertinenti, efficaci ed eque?

Pertinenti? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficaci? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Eque? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

È a conoscenza di problemi (ad esempio riguardanti la tutela del consumatore o lo svantaggio competitivo) causati dall'attuale ambito geografico di applicazione della direttiva?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI:

Opzione prescelta:

a) mantenere lo status quo;

b) estendere l'ambito di applicazione della direttiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi che sono stabiliti al di fuori dell'UE ma che si rivolgono al pubblico dell'UE.

Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, richiedendo a detti fornitori di registrarsi o designare un rappresentante in uno Stato membro (ad esempio, il principale paese a cui si rivolgono). Si applicherebbero le norme dello Stato membro in cui il fornitore si registra o ha il proprio rappresentante;

c) estendere l'ambito di applicazione della direttiva ai servizi di media audiovisivi che sono stabiliti al di fuori dell'UE ma che si rivolgono al pubblico dell'UE e la cui presenza nell'UE è rilevante in termini di quota di mercato/volume d'affari.

Per quanto riguarda l'opzione b), ciò potrebbe avvenire, ad esempio, richiedendo a quei fornitori di registrarsi o designare un rappresentante in uno Stato membro (ad esempio, il principale paese a cui si rivolgono). Si applicherebbero le norme dello Stato membro in cui il fornitore si registra o ha il proprio rappresentante;

⁹ L'analisi dell'efficacia considera in che misura l'azione dell'UE è riuscita a conseguire i propri obiettivi o a compiere progressi verso il loro raggiungimento.

¹⁰ Quanto equamente i vari effetti sono distribuiti tra i diversi portatori d'interesse?

¹¹ Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva – "Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media **soggetti alla sua giurisdizione** rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione". (grassetto aggiunto)

d) *altra opzione (La preghiamo di descrivere)*

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

2. *Fornire un livello ottimale di tutela dei consumatori*

La direttiva si basa sul cosiddetto "approccio normativo graduale". La direttiva riconosce che una serie di valori sociali dovrebbero applicarsi a tutti i servizi di media audiovisivi, ma stabilisce requisiti normativi meno stringenti per i servizi a richiesta, rispetto ai servizi lineari. Il motivo è che per i servizi a richiesta gli utenti hanno un approccio più attivo e possono decidere quale contenuto vedere e quando vederlo.

Nel settore delle comunicazioni commerciali¹², la direttiva stabilisce determinate regole che si applicano a tutti i servizi di media audiovisivi e disciplinano, ad esempio, l'uso delle sponsorizzazioni e gli inserimenti di prodotti. Esse fissano anche dei limiti alle comunicazioni commerciali per alcolici e prodotti del tabacco.

La direttiva stabilisce inoltre altre regole che si applicano ai servizi di trasmissione televisiva e coprono la pubblicità da un punto di vista quantitativo. Ad esempio, dette regole prevedono un tetto massimo di 12 minuti di pubblicità per ogni ora di trasmissione televisiva, definiscono la frequenza con cui i film, le opere cinematografiche e i notiziari trasmessi in televisione possono essere interrotti dalle pubblicità e stabiliscono la durata minima delle finestre delle televendite.

SERIE DI DOMANDE 2.1

Le norme attuali relative alle comunicazioni commerciali sono ancora pertinenti, efficaci ed eque?

Pertinenti? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficaci? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Eque? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

È a conoscenza di problemi (ad esempio riguardanti la tutela dei consumatori o lo svantaggio competitivo) causati dalle norme della direttiva che disciplinano le comunicazioni commerciali?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI

¹² Il concetto di "comunicazione commerciale audiovisiva" è più ampio rispetto a quello di "pubblicità" e fa riferimento a immagini sonore o non sonore, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti. Cfr. articolo 1, paragrafo 1, lettera h), della direttiva.

Opzione prescelta:

a) mantenere lo status quo;

b) rendere le norme sulle comunicazioni commerciali più flessibili, in particolare quelle che fissano limiti quantitativi sulla pubblicità e sul numero di interruzioni;

c) inasprire talune norme relative alle pubblicità, al fine di tutelare i telespettatori vulnerabili, in particolare con riferimento alla pubblicità di alcolici o alla pubblicità di prodotti ad alto contenuto di grassi, sale e zuccheri;

d) altre opzioni (La preghiamo di descrivere).

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

3. Tutela dell'utente e divieto di incitamento all'odio e di discriminazione

Tutela generica dei telespettatori ai sensi della direttiva

La direttiva stabilisce una serie di norme volte alla tutela di telespettatori/utenti, minori, persone con disabilità, che vietano l'incitamento all'odio e la discriminazione.

SERIE DI DOMANDE 3.1

Il livello complessivo di tutela previsto dalla direttiva è ancora pertinente, efficace ed equo?

Pertinente? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficace? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Equo? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

È a conoscenza di problemi (ad esempio riguardanti la tutela dei consumatori o lo svantaggio competitivo) causati dalle norme della direttiva?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI:

Tutela dei minori

Il sistema di regolamentazione graduale si applica anche alla tutela dei minori: quanto minore è il controllo dello telespettatore sul contenuto e quanto più tale contenuto specifico è nocivo, tanto maggiore è l'ambito di applicazione delle restrizioni. Per i servizi di trasmissione televisiva, sono vietati i programmi che "potrebbero nuocere gravemente" allo sviluppo dei minori (vale a dire la pornografia o la violenza gratuita), mentre quei programmi che potrebbero semplicemente essere "nocivi" per i minori possono essere trasmessi solo se è sicuro che, in linea di principio, i minori non possono ascoltarli o vederli. Per i servizi a richiesta, i programmi che "potrebbero nuocere gravemente" allo sviluppo dei minori sono consentiti, ma possono essere resi disponibili solo in modo che i minori non possano, in linea di principio, ascoltarli o vederli. Non ci sono limitazioni per i programmi che potrebbero semplicemente essere "nocivi".

SERIE DI DOMANDE 3.2

Per ciò che riguarda la tutela dei minori, la distinzione fra servizi di trasmissione televisiva e fornitura di contenuto nei media audiovisivi a richiesta è ancora pertinente, efficace ed equa?

Pertinente? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficace? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Equa? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

La direttiva è stata efficace nel tutelare i minori dalla visione o dall'ascolto di contenuto che potrebbe nuocere loro?

SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

Quali sono i costi collegati all'attuazione di tali requisiti?

Costi:

COMMENTI:

Quali sono i benefici collegati all'attuazione di tali requisiti?

Benefici:

COMMENTI:

È a conoscenza di problemi riguardanti le norme della direttiva che si riferiscono alla tutela dei minori?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI:

Opzione prescelta:

a) *mantenere lo status quo;*

b) *integrare le attuali disposizioni della direttiva attraverso l'autoregolamentazione e la co-regolamentazione.*

Lo status quo verrebbe integrato da misure di autoregolamentazione / co-regolamentazione e altre azioni (alfabetizzazione mediatica, sensibilizzazione).

c) *introdurre una maggiore armonizzazione.*

Questa misura potrebbe includere, ad esempio, una maggior armonizzazione dei requisiti tecnici, il coordinamento e la certificazione delle misure di tutela tecnica. Fra le altre possibilità figurano il coordinamento dei sistemi di etichettatura e classificazione o la formulazione di definizioni comuni di concetti chiave, come minori, pornografia, violenza gratuita e contenuto mediatico in grado di nuocere e nuocere gravemente.

d) *abolire l'attuale distinzione tra le norme che riguardano i servizi di trasmissione televisiva e le norme che riguardano i servizi di media audiovisivi a richiesta.*

Ciò significa imporre ai servizi a richiesta lo stesso livello di tutela richiesto ai servizi di trasmissione televisiva (livellamento della tutela verso l'alto), oppure imporre sui servizi di trasmissione televisiva lo stesso livello di tutela richiesto ai servizi a richiesta (livellamento della tutela verso il basso).

e) *estendere l'ambito della direttiva agli altri contenuti online (ad esempio i contenuti audiovisivi generati dagli utenti o i contenuti audiovisivi sui media sociali), compresi i contenuti non-audiovisivi (ad esempio le immagini fisse)*

Un'opzione potrebbe consistere nell'assoggettamento di questi servizi alle stesse norme sulla tutela dei minori dei servizi di media audiovisivi a richiesta.

f) *altra opzione (La preghiamo di descrivere).*

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

4. Promuovere il contenuto audiovisivo europeo

La direttiva mira a promuovere le opere europee e, di conseguenza, la diversità culturale nell'UE. Per i servizi di trasmissione televisiva, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a garantire, laddove applicabile e con i mezzi adeguati, la presenza di una certa quota di opere dell'UE¹³ e di produzioni indipendenti¹⁴. Per i servizi a richiesta, gli Stati membri dell'UE possono scegliere tra varie alternative per raggiungere l'obiettivo di promuovere la diversità culturale. Tali alternative includono i contributi finanziari alla produzione e all'acquisto dei diritti di opere europee, o norme che garantiscano la presenza di una certa quota e/o la preminenza di opere europee. Gli Stati membri dell'UE devono anche rispettare l'obbligo di rendere conto delle azioni messe in campo per promuovere le opere europee, sotto forma di rapporto dettagliato da presentare ogni due anni.

SERIE DI DOMANDE 4

Le disposizioni della direttiva sono ancora pertinenti, efficaci ed eque per promuovere la diversità culturale e in particolare le opere europee?

Pertinenti? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficaci? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Eque? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

In termini di opere europee, comprese quelle non nazionali (vale a dire quelle prodotte in un altro paese dell'UE), i cataloghi offerti dai fornitori di servizi di media audiovisivi ne contengono:

a) la giusta quantità;

b) troppe;

c) troppo poche

d) non ho un'opinione in merito

COMMENTI:

Sarebbe interessato/a a guardare più film prodotti in un altro paese dell'UE?

SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

¹³ Per le opere europee: in proporzione, la maggioranza del tempo di trasmissione dell'emittente.

¹⁴ Per le opere europee create da produttori che sono indipendenti rispetto alle emittenti: il 10% del tempo di trasmissione dell'emittente.

Ha mai riscontrato, o è a conoscenza di problemi causati dalle norme della direttiva relative alla promozione di opere dell'UE?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI

Quali sono i benefici degli obblighi previsti dalla direttiva in relazione alla promozione delle opere europee? Può riferirsi a benefici qualitativi e/o quantitativi (ad esempio, una maggiore visibilità o maggiori profitti).

Benefici:

COMMENTI:

Come fornitore di servizi dei media audiovisivi, quali costi ha sostenuto a seguito degli obblighi previsti dalla direttiva in materia di promozione delle opere europee, compresi i costi derivanti dagli obblighi di presentazione di rapporti? Può stimare le variazioni di spesa, facendo una distinzione tra costi sostenuti prima e dopo l'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla direttiva in materia di promozione delle opere europee?

Costi:

COMMENTI:

Opzione prescelta:

a) mantenere lo status quo;

b) abrogare gli obblighi della direttiva relativi ai servizi di trasmissione televisiva e/o ai servizi di media audiovisivi a richiesta riguardanti la promozione delle opere europee. Ciò significherebbe abbandonare l'armonizzazione a livello dell'UE in quanto a promozione delle opere europee, che allora sarebbero soggette solo alle norme nazionali;

c) introdurre una maggior flessibilità per i fornitori nella scelta o nell'attuazione delle misure relative alla promozione delle opere europee.

Ciò implicherebbe, ad esempio, lasciare più scelta sia alle emittenti televisive sia ai fornitori di video a richiesta relativamente al metodo con cui promuovere le opere europee.

d) Rafforzare le norme esistenti.

Per i servizi di trasmissione televisiva, ciò potrebbe essere fatto, ad esempio, introducendo quote supplementari per le opere europee non nazionali e/o per la programmazione europea di qualità (ad esempio, per le fiction, i documentari e le serie televisive), o ancora per le co-produzioni; oppure fissando una percentuale chiara da riservare alle produzioni indipendenti recenti¹⁵ (anziché "una proporzione adeguata"). Per i servizi a richiesta si potrebbe ipotizzare una maggiore armonizzazione: introducendo un solo metodo obbligatorio (scegliendo, ad esempio, tra l'uso di strumenti di preminenza, una quota obbligatoria di opere europee nel catalogo o un contributo finanziario, inteso come obbligo di investire o come pagamento di un'imposta), oppure una combinazione di questi metodi.

e) altre opzioni (La preghiamo di descrivere).

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

5. Rafforzare il mercato unico

Ai sensi della direttiva, le società di media audiovisivi possono fornire i propri servizi nell'UE rispettando soltanto le norme in vigore negli Stati membri sotto la cui giurisdizione ricadono. La direttiva stabilisce criteri per individuare quale Stato membro ha giurisdizione su un fornitore. Tali criteri includono il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale e dove vengono prese le decisioni gestionali relative alla programmazione o alla selezione del contenuto. Ulteriori criteri comprendono l'ubicazione della forza lavoro e di eventuali collegamenti terra-satellite, nonché l'uso della capacità satellitare di un paese. La direttiva prevede la possibilità di derogare a questo approccio in casi di incitamento all'odio, tutela dei minori o laddove le emittenti tentino di aggirare le norme più rigorose in specifici Stati membri. In questi casi gli Stati membri devono seguire specifiche procedure di cooperazione.

SERIE DI DOMANDE 5

L'approccio attuale è ancora pertinente, efficace ed equo?

Pertinente? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficace? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

¹⁵ Opere trasmesse entro 5 anni dalla loro produzione.

Equo? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

È a conoscenza di problemi relativi all'applicazione dell'approccio attuale?

SÌ – NO (se sì, descriva e spieghi la loro rilevanza)

COMMENTI

Se è un'emittente televisiva o un fornitore di servizi a richiesta, può fornire una stima dei costi o dei benefici legati all'attuazione delle norme corrispondenti?

SÌ – NO

Stima dei costi:

Stima dei benefici:

COMMENTI:

Opzione prescelta:

a) *mantenere lo status quo;*

b) *rafforzare le prassi esistenti in materia di cooperazione;*

c) *rivedere le norme relative alla cooperazione e ai meccanismi di deroga, ad esempio tramite disposizioni volte ad aumentarne l'efficace funzionamento;*

d) *semplificare i criteri per determinare la giurisdizione a cui è soggetto il fornitore, ad esempio concentrandosi su dove vengono prese le decisioni editoriali relative a un servizio di media audiovisivo;*

e) *spostarsi verso un approccio diverso, secondo cui i fornitori dovrebbero rispettare alcune delle norme (ad esempio quelle sulla promozione delle opere europee) dei paesi in cui forniscono i propri servizi;*

f) *altre opzioni (La preghiamo di descrivere).*

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

6. Rafforzare la libertà e il pluralismo dei media, l'accesso all' informazione e l'accessibilità ai contenuti per le persone con disabilità.

Indipendenza degli organismi di regolamentazione

L'esistenza di medialiberi e pluralistici è uno dei valori democratici essenziali dell'UE. È importante considerare il ruolo che gli organismi indipendenti di regolamentazione dei media audiovisivi possono svolgere nel tutelare quei valori nell'ambito della direttiva. L'articolo 30 della direttiva dispone che gli organismi indipendenti di regolamentazione dei media audiovisivi devono collaborare gli uni con gli altri e con la Commissione. La direttiva non sancisce direttamente l'obbligo di garantire l'indipendenza degli organismi di regolamentazione, né di creare un organismo indipendente di regolamentazione, laddove un tale organismo non esista.

SERIE DI DOMANDE 6.1

Le disposizioni della direttiva in materia di indipendenza degli organismi di regolamentazione per i media audiovisivi sono pertinenti, efficaci e giuste?

Pertinenti? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficaci? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Eque? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

È a conoscenza di problemi riguardanti l'indipendenza degli organismi di regolamentazione per i media audiovisivi?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI:

Opzione prescelta:

a) mantenere lo status quo;

b) stabilire, nella direttiva, un mandato per l'indipendenza degli organismi di regolamentazione, ad esempio introducendo un requisito esplicito secondo cui gli Stati membri devono garantire l'indipendenza degli organismi nazionali di regolamentazione e assicurare che essi esercitino i propri poteri in modo imparziale e trasparente;

c) *stabilire requisiti minimi obbligatori per gli organismi di regolamentazione, ad esempio caratteristiche dettagliate che gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero avere affinché sia garantita la loro indipendenza.*

Tali caratteristiche potrebbero riferirsi a processi decisionali trasparenti, all'assunzione di responsabilità nei confronti dei portatori di interessi, a procedure aperte e trasparenti per la designazione, nomina, e rimozione dei membri del consiglio di amministrazione, alle conoscenze e alle competenze delle risorse umane, all'autonomia finanziaria, operativa e decisionale, all'effettivo potere di far rispettare le norme, ecc.

d) *altre opzioni (La preghiamo di descrivere).*

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

Obbligo di ridiffusione/reperibilità

Nel contesto del quadro normativo applicabile agli operatori delle telecomunicazioni, ai sensi della direttiva servizio universale¹⁶, gli Stati membri possono, in determinate circostanze, obbligare i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche a trasmettere specifici canali radio-televisivi (norme relative all'obbligo di ridiffusione - "must-carry"). Ai sensi della direttiva accesso¹⁷, gli Stati membri possono anche stabilire delle norme relative all'inclusione dei servizi radio-televisivi nelle guide elettroniche ai programmi (*electronic programme guides*, EPG)¹⁸ e agli aspetti relativi alla presentazione delle EPG, come l'elenco dei canali. I più recenti sviluppi tecnologici e del mercato (nuovi canali di distribuzione, la proliferazione di contenuti audiovisivi, ecc.) hanno messo in evidenza la necessità di riflettere sulla validità degli obblighi di trasmissione e sull'eventuale introduzione di norme aggiornate per facilitare o garantire l'accesso a contenuti di interesse pubblico (da definire a livello dello Stato membro), ad esempio dando a questi contenuti una maggiore preminenza (vale a dire garantirne la facilità di ricerca/reperibilità).

¹⁶ Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

¹⁷ Direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE.

¹⁸ Le guide elettroniche dei programmi (EPG) sono sistemi basati su un menù che forniscono agli utenti di televisione, radio e altre applicazioni dei media menù costantemente aggiornati che mostrano il palinsesto delle trasmissioni in corso o le informazioni sulla programmazione futura.

SERIE DI DOMANDE 6.2

L'attuale quadro normativo è efficace nel fornire accesso a certi contenuti di 'pubblico interesse'?

Efficace? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

Se Lei è un consumatore, ha mai avuto problemi a trovare canali televisivi e radiofonici, ad accedervi o a fruirne?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI:

Ha mai riscontrato problemi relativi all'accesso a certi contenuti di 'pubblico interesse'?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI:

Opzione prescelta:

a) *mantenere lo status quo, vale a dire mantenere le attuali norme dell'UE relative all'obbligo di trasmissione/EPG (vale a dire nessuna estensione del diritto degli Stati membri di coprire servizi diversi delle trasmissioni);*

b) *eliminare gli obblighi relativi alla trasmissione / EPG a livello nazionale/a livello dell'UE;*

c) *estendere gli obblighi di trasmissione esistenti ai servizi a richiesta e/o ad altri servizi attualmente non coperti dalla direttiva;*

d) *modificare la direttiva in modo da includere le norme relative alla "reperibilità" di contenuti di interesse pubblico (ad esempio norme relative alla preminenza del contenuto di "interesse pubblico" sulle piattaforme di distribuzione per i servizi di media audiovisivi a richiesta);*

e) *affrontare potenziali problemi solo nel contesto della valutazione complessiva riguardante il ruolo delle piattaforme online e degli intermediari, da avviare alla fine del 2015 come annunciato nella strategia per il mercato unico digitale per l'Europa;*

f) altre opzioni (La preghiamo di descrivere).

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

Accessibilità per le persone con disabilità

La direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano dimostrare di incoraggiare i fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la propria giurisdizione a fornire gradualmente servizi accessibili anche ai telespettatori con disabilità visiva e/o uditiva.

SERIE DI DOMANDE 6.3

La direttiva è efficace nel fornire accesso equo al contenuto audiovisivo alle persone con disabilità visiva e/o uditiva?

Efficace? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

Ha mai riscontrato problemi relativi all'accessibilità dei servizi di media audiovisivi per le persone con disabilità visiva o uditiva?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI

Se è un'emittente televisiva, può fornire una stima dei costi imputabili a tali disposizioni?

SÌ – NO

Costo:

COMMENTI:

Opzione prescelta:

a) mantenere lo status quo;

b) rafforzare l'armonizzazione di dette norme a livello dell'UE.

Anziché incoraggiarla, gli Stati membri dell'UE sarebbero obbligati a garantire l'accessibilità graduale delle opere audiovisive alle persone con disabilità visiva e/o uditiva. Tale obbligo potrebbe essere attuato dagli Stati membri attraverso la legislazione o la co-regolamentazione.

c) *introdurre misure di autoregolamentazione e co-regolamentazione*

Si potrebbero prevedere misure quali la sottotitolazione, il linguaggio dei segni e l'audiodescrizione.

d) *altra opzione (La preghiamo di descrivere).*

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

Eventi di particolare rilevanza per la società

La direttiva autorizza gli Stati membri a vietare la trasmissione in esclusiva di eventi che essi considerano di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico della possibilità di seguire i suddetti eventi su canali liberamente accessibili. La direttiva menziona il campionato mondiale di calcio e il campionato europeo di calcio come esempi di tali eventi. Quando uno Stato membro notifica un elenco di eventi di particolare rilevanza, la Commissione deve valutare la compatibilità dell'elenco con il diritto dell'UE. Se considerato compatibile, un elenco beneficerà del 'riconoscimento reciproco'.

SERIE DI DOMANDE 6.4

Le disposizioni della direttiva relative agli eventi di particolare rilevanza per la società sono pertinenti, efficaci ed eque?

Pertinenti? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficaci? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Eque? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

Ha mai riscontrato problemi relativi ad eventi di grande importanza per la società nei servizi di diffusione televisiva?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI

Opzione prescelta:

a) mantenere lo status quo;

b) altre opzioni (La preghiamo di descrivere).

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

Brevi estratti di cronaca

La direttiva richiede agli Stati membri di garantire che le emittenti stabiliti nell'Unione abbiano accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, agli eventi di grande interesse pubblico, al fine della realizzazione di brevi estratti di cronaca.

SERIE DI DOMANDE 6.5

Le disposizioni della direttiva sui brevi estratti di cronaca sono pertinenti, efficaci ed eque?

Pertinenti? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficaci? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Eque? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

Ha mai riscontrato problemi relativi ai brevi estratti di cronaca nei servizi di diffusione televisiva?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI

Opzione prescelta:

a) mantenere lo status quo;

b) altre opzioni (La preghiamo di descrivere).

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

Diritto di rettifica

La direttiva stabilisce che ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti.

SERIE DI DOMANDE 6.6

Le disposizioni della direttiva sul diritto di rettifica sono pertinenti, efficaci ed eque?

Pertinenti? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Efficaci? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

Eque? SÌ – NO – NESSUNA OPINIONE

COMMENTI:

Ha mai riscontrato problemi relativi al diritto di rettifica nei servizi di diffusione televisiva?

SÌ – NO (se sì, spiegare)

COMMENTI

Opzione prescelta:

a) *mantenere lo status quo;*

b) *altre opzioni (La preghiamo di descrivere).*

LA PREGHIAMO DI SPIEGARE LA SUA SCELTA:

Conclusioni e prossimi passi

La presente consultazione pubblica terminerà il 30/09/2015.

In base alle risposte, la Commissione completerà l'esercizio di REFIT - la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della direttiva sui servizi di media audiovisivi – e indirizzerà il processo di valutazione dell'impatto sulle base delle opzioni da prendere in considerazione per il futuro della direttiva.